

I TERMINI GIURIDICI DELLA FUNZIONE EDUCATIVA
NELL'ATTUALE QUADRO DELLE RELAZIONI TRA GENITORI
E FIGLI

*THE LEGAL TERMS OF EDUCATIONAL FUNCTION IN THE
CURRENT FRAMEWORK OF RELATIONS BETWEEN PARENTS AND
CHILDREN*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 806-827

Giovanni DI
ROSA

ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: La rilevanza della funzione educativa dei genitori, nel complesso quadro dei rapporti personali tra genitori e figli, è ben presente al legislatore, all'interno di un sistema di diritto di famiglia che, nel tempo, si è appropriatamente sviluppato nella direzione di una sempre maggiore valorizzazione della specificità della relazione di filiazione, in particolare con la recente riforma del 2012-2013. Il sistema normativo attuale, che ha il proprio primo fondamento nel dato costituzionale dell'art. 30, si compone, in termini generali, di talune previsioni normative ordinarie, segnatamente gli artt. 147 e 315-bis c.c., deputate a coniugare il dovere dei genitori di educare i propri figli e il diritto di questi ultimi a essere educati, nel rispetto della diversità di ciascuno e del progressivo percorso di crescita, unitamente alla regola di responsabilità genitoriale per il fatto illecito commesso dai figli minori di età ai sensi dell'art. 2048 c.c. Questo complesso intreccio regolativo rappresenta l'oggetto di una riflessione volta a mettere in evidenza tratti di carattere socio-culturale ma anche pedagogico in ordine alla valenza dell'aspetto educativo e profili di natura marcatamente tecnico-giuridica, con particolare riguardo alla disamina delle richiamate regole di legge e all'opera (talora creativa) delle relative applicazioni giudiziali, soprattutto con riguardo al tema della responsabilità.

PALABRAS CLAVE: Doveri dei genitori e diritti dei figli; educazione; illecito dei figli minori di età; responsabilità genitoriale.

ABSTRACT: *The relevance of the educational function of parents, in the complex framework of personal relationships between parents and children, is well present to the legislature, within a system of family law that, over time, has appropriately developed in the direction of an increasing enhancement of the specificity of the filiation relationship, particularly with the recent reform of 2012-2013. The current regulatory system, which has its primary foundation in the constitutional datum of Article 30, is composed, in general terms, of certain ordinary regulatory provisions, namely Articles 147 and 315-bis of the Civil Code, deputed to combine the duty of parents to educate their children and the right of the latter to be educated, with respect for the diversity of each and the progressive path of growth, together with the rule of parental responsibility for the wrongful act committed by children under the age of 18 under Article 2048 of the Civil Code. This complex regulatory interweaving is the subject of a reflection aimed at highlighting traits of a socio-cultural but also pedagogical nature with regard to the value of the educational aspect and profiles of a markedly technical-legal nature, with particular regard to the examination of the aforementioned rules of law and the work (sometimes creative) of the related judicial applications, especially with regard to the issue of responsibility.*

KEY WORDS: *Duties of parents and rights of children; education; unlawful act of the children; parents liability.*

SUMARIO.- I. UNA PREMESSA, TRA MEMORIA E FUTURO.- II. IL PERCORSO DI INDAGINE E LE PREVISIONI NORMATIVE.- III. RUOLO GENITORIALE E RESPONSABILITÀ EDUCATIVA NELLA DIMENSIONE VALORIALE DELL'ESSERE PERSONA.- IV. INADEMPIMENTO DEL PRECETTO EDUCATIVO E RESPONSABILITÀ DEI GENITORI PER IL FATTO ILLECITO DEL FIGLIO MINORE DI ETÀ.

I. UNA PREMESSA, TRA MEMORIA E FUTURO.

In una iniziativa convegnoistica che, proseguendo quanto ha avuto inizio lo scorso maggio in Italia, si propone di indagare le nuove frontiere del diritto di famiglia, la scelta del tema che mi accingo a trattare potrebbe apparire, per certi versi e per molti aspetti, singolare. Infatti, in un quadro complessivo che, nel territorio della nostra Unione Europea, mostra un dato non uniforme, spicca in negativo la condizione dei Paesi dell'Europa meridionale, tra i quali, oltre l'Italia, anche la Spagna, il Portogallo e la Grecia, traducendo ciò che, con formula appropriata ma disarmante, viene indicato come "inverno demografico". Il segnalato, costante e inesorabile declino del numero dei nuovi nati potrebbe allora, almeno apparentemente, risultare sufficiente per ritenere arduo discutere, oggi, di rapporti tra genitori e figli, in una situazione di progressiva scomparsa degli uni e degli altri¹.

Pur tuttavia, in disparte ogni considerazione sulla eventuale incidenza delle stesse scelte di vita quanto alla organizzazione relazionale degli affetti dinanzi all'ordinamento giuridico, rispetto altresì alla consequenziale differente rilevanza dei nuovi nuclei familiari, intendendosi con tale espressione sia le coppie coniugate (attraverso il matrimonio) sia le coppie unite civilmente (quali parti dell'unione civile tra soggetti dello stesso sesso) sia le coppie conviventi (etero od omosessuali)²,

- ¹ Per quanto attiene, in particolare, alla situazione italiana, secondo il dato dei residenti al 31 dicembre 2021 risulta scomparsa una città grande come Venezia, essendovi 253 mila persone in meno rispetto al 2020, con un numero complessivo che ammonta a 58.983.122 unità. Tale risultato, come rilevato nel nuovo rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), emerge dai dati demografici del nostro Paese per il 2021, con una diminuzione delle nascite dell'1,3% rispetto al 2020 (meno di 400 mila nuovi nati, minimo storico dall'unità d'Italia) e quasi del 31% rispetto al 2008 (anno di massimo relativo più recente delle nascite), con una perdita di popolazione (in ragione degli intervenuti decessi) inferiore ai dati del 2020 e in linea con il deficit medio di popolazione registrato di anno in anno dal 2015 (tenendo conto, altresì, dell'eccesso di decessi nei primi cinque mesi del 2021 dovuto all'epidemia da Covid-19).
- ² Al riguardo, infatti, mentre in precedenza il tema della filiazione si poneva in termini differenti in ragione della strutturale inidoneità delle coppie dello stesso sesso a procreare, oggi il panorama appare mutato, in particolare a motivo dei plurimi interventi della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, del giudice delle leggi e dei giudici sovranazionali, rispetto alla riconosciuta rilevanza della genitorialità sociale in assenza di quella biologica. Deve, tuttavia, precisarsi che, a fronte della spinta giudiziale, il legislatore rimane ancora assai cauto al riguardo. Basti pensare al permanente divieto per le coppie dello stesso sesso (anche se parti dell'unione civile) di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita oppure al previsto divieto, penalmente sanzionato, di surrogazione di maternità (rispettivamente, artt. 5 e 12,

• Giovanni Di Rosa

Professore ordinario di Diritto civile nell'Università degli Studi di Catania. E-mail: gdirosa@lex.unict.it

non v'è dubbio che il tema continui a porsi e, certamente, in termini di stringente attualità. Il riferimento è, infatti, non solamente ai tratti di significazione giuridica, in ordine dunque alle regole date, ma anche (e, forse, soprattutto) ai profili socio-culturali, che vengono parimenti in evidenza, in una società profondamente mutata rispetto al passato e il cui orizzonte di senso quanto al futuro non emerge con chiarezza, avvolta (tra le altre) dalle nebulose spirali delle enormi disparità di condizioni di vita nel globo terrestre, espressione di una profonda, e purtroppo esponenzialmente crescente, ingiustizia sociale, generatrice di una vera e propria crisi di identità dell'essere umano.

Un percorso, dunque, tra passato e presente, con uno sguardo alle possibili rappresentazioni future di un modello relazionale, quello tra genitori e figli, che costituisce, indubbiamente, un angolo di osservazione privilegiato, nella misura in cui i primi hanno la evidente responsabilità di porsi rispetto ai secondi come punti di riferimento, nel rispetto della libertà (che non è assenza di limiti) di ciascuno; mentre i secondi hanno la grande opportunità di crescere potendo fare tesoro dell'esempio (se positivo) e dell'esperienza (ove appropriata) dei primi.

II. IL PERCORSO DI INDAGINE E LE PREVISIONI NORMATIVE.

Dal punto di vista normativo la disamina assume come termini di riferimento, da un lato, l'art. 30 Cost. il quale, inserito nel titolo II, dedicato ai "Rapporti etico-sociali", dispone al relativo comma 1 che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio"; dall'altro, le due previsioni, rispettivamente, dell'art. 147 c.c. e dell'art. 315-bis c.c., entrambe oggetto, in maniera differente, della novella di cui alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, e al successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Più in particolare, mentre l'art. 315-bis c.c., rubricato "Diritti e doveri del figlio", è stato inserito ad opera dell'art. 1, comma 8 l. n. 219/2012, l'art. 147 c.c., rubricato

comma 6 legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita). D'altro canto, la stessa disciplina più recente non sembra mostrare un'inversione di tendenza, atteso che, a fronte della sostanziale equiparazione della relazione coniugale a quella delle parti dell'unione civile, permane la inapplicabilità rispetto a queste ultime delle disposizioni in tema di adozione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante diritto del minore ad una famiglia, pur rimanendo fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (art. 1, comma 20 legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). Proprio rispetto a quest'ultimo fronte deve però registrarsi l'orientamento della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, che ritiene possibile, al fine di consentire l'instaurazione di un vincolo giuridico con il genitore intenzionale, partner del genitore biologico, il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari ex art. 44 l. n. 184/1983. In tal senso, tra le (ormai) tante decisioni, Cass., 13 luglio 2022, n. 22179, in www.ilcaso.it, che, pur ritenendo di non potere accogliere la domanda volta a ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, concepito all'estero mediante procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo su volontà di coppia omoaffettiva femminile e nato in Italia, anche il genitore cosiddetto intenzionale, ha tuttavia ribadito che in questo caso l'adozione in casi particolari rappresenta la migliore tutela possibile per il minore.

“Doveri verso i figli”, è stato sostituito (rispetto dunque alla versione originaria, risalente alla riforma del diritto di famiglia del 1975) ad opera dell'art. 3, comma 1 d.lgs. n. 154/2013, con contestuale soppressione della relativa rubrica (dunque ormai senza intestazione alcuna). I relativi testi, per come risultanti dalle modifiche, integrazioni e nuove disposizioni, sono pertanto i seguenti. Ai sensi dell'art. 147 c.c. «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis c.c.»; quanto, invece, all'art. 315-bis c.c., per ciò che in questa sede rileva, il relativo comma 1 dispone che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Ovviamente, quanto ivi rispettivamente contenuto va inquadrato all'interno del mutato paradigma, questa volta non tanto tra i genitori (coniugi o meno) quanto piuttosto nei confronti dei figli, a partire dalla introdotta unicità dello *status filiationis* rispetto alla frammentazione delle pregresse qualificazioni (e correlative condizioni) giuridiche (art. 315 c.c.) e dalla nuova responsabilità genitoriale in luogo della (ormai risalente) potestà genitoriale (art. 316 c.c.). Si è al riguardo appropriatamente segnalata (anche terminologicamente) l'inversione di prospettiva, nel senso che “la posizione attiva passa ai figli mentre la posizione passiva – insita nell'essere responsabili – passa ai genitori che diventano spalla”³, in un rinnovato rapporto tra genitori e figli in chiave paidocentrica, quale espressione della rilevanza del minore di età in quanto persona (nella propria irripetibile identità)⁴.

Ora, il disposto dell'art. 315-bis c.c., può rilevarsi che tale previsione, per un verso, traduce gli effetti giuridici dell'instaurata (e ormai unica) relazione di filiazione quanto alla posizione giuridica del figlio, sia in ordine alle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio (i diritti) sia rispetto alle situazioni giuridiche di

3 GIACOBBE, E.: “Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma «Bianca»”, *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 821.

4 In tal senso, nella trattatistica, BASINI, G.F.: “I diritti-doveri dei genitori e dei figli”, in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da G. BONILINI), IV, *La filiazione e l'adozione*, Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2016, p. 4048; LA ROSA, E.: “Responsabilità genitoriale”, in *Comm. cod. civ.* (diretto da E. GABRIELLI), *Della famiglia*², II (a cura di G. DI ROSA), Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2018, sub art. 316, p. 612 ss.; AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*⁶, Giappichelli, Torino, 2022, p. 398, il quale puntualmente evidenzia che “trova sempre minore spazio la giustificazione circa l'esercizio di poteri autoritativi”; sul senso complessivo della riforma, senza alcuna pretesa di completezza, nel panorama monografico SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2013, *passim*; FIGONE, A.: *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Giappichelli, Torino, 2014, *passim*; ROMEO, F.: *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2018, p. 85 ss.; nelle raccolte di scritti, in particolare, *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme* (a cura di U. SALANITRO), Pacini, Pisa, 2019 e *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?* (a cura di U. SALANITRO), Pacini, Pisa, 2020, p. 269 ss.; per le voci enciclopediche CICERO, C.: *Filiazione (riforma della)*, in *Digesto, disc. priv. (sez. civ.)*, *Aggiornamento*, X, diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2016, p. 287 ss.; AMAGLIANI, R.: “Stato unico di figlio”, in corso di pubblicazione in *Enc. dir., I Tematici - Famiglia* (diretto da F. MACARIO), Giuffrè, Milano, 2022; per i contributi specifici, tra tanti, PARADISO, M.: “Lo statuto dei diritti del figlio tra interesse superiore della famiglia e riassetto del fenomeno familiare”, *Famiglia*, 2016, p. 213 ss.; GIARDINA, F.: “«Morte» della potestà e «capacità» del figlio”, *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1609 ss.; AMAGLIANI, R.: “Unicità dello stato di figlio e rapporti di filiazione tra principi e regole”, *Ord. intern. dir. umani*, 2020, p. 749 ss.

svantaggio (i doveri); per altro verso, e correlativamente, esso completa quello scenario giuridico che, in merito, muove proprio dall'art. 147 c.c., ivi delineandosi le situazioni giuridiche soggettive a carico dei genitori in rapporto, nell'introdotta relazione sistematica, con quanto previsto, per l'appunto, dall'art. 315-bis c.c. Di particolare interesse appare il dibattito che si è sviluppato in ordine ai rapporti tra queste due previsioni di legge e che qui non può certamente formare oggetto di approfondimento, sia per quanto attiene all'articolata nuova regolamentazione del diritto di famiglia, all'interno dunque del sistema del codice civile, sia rispetto al dettato costituzionale, con cui ovviamente le regole ordinarie debbono misurarsi. A fronte delle rilevate critiche per una sorta di reiterazione di contenuti identici in disposizioni differenti da parte del legislatore della riforma, che non si sarebbe fatto carico di eliminare l'art. 147 c.c. una volta introdotto l'art. 315-bis c.c., può comunque condividersi il pensiero di chi propone una interpretazione di senso rispetto alla mantenuta sussistenza di entrambi i disposti. In particolare, mentre l'art. 147 c.c. conterrebbe la previsione di specifici obblighi per ciascuno dei coniugi, nei confronti dell'altro coniuge, diversamente l'art. 315-bis c.c., per la parte di relativa corrispondenza, conterrebbe la previsione dei medesimi doveri da parte dei genitori (coniugati o meno), ma nei confronti di ciascun figlio⁵. Invero, che la previsione di cui all'art. 147 c.c. possa mantenere una propria autonomia, che ne giustifica la permanenza rispetto all'attuale testo dell'art. 315-bis c.c., traducendo cioè il tratto dei doveri reciproci tra coniugi (sia pure in funzione dei figli)⁶, appare comprovato dalla rilevanza della eventuale violazione all'interno della relazione coniugale; in proposito, infatti, la violazione di tali doveri nei confronti dei figli "può comportare addebito della separazione a carico del coniuge che se ne renda responsabile"⁷, dunque nei rapporti tra i coniugi medesimi. Correlativamente, peraltro, la posizione di pretesa del figlio nei confronti dei propri genitori e, dunque, la corrispondente posizione obbligatoria di questi ultimi nei confronti dei primi, proprio in ragione della derivazione dal rapporto genitoriale e a prescindere, pertanto, dalla sussistenza o meno della relazione (eventualmente) coniugale, permangono anche in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio (così come pure, in assenza del rapporto coniugale, quanto all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio). In merito, infatti, "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere (...) educazione (...) da entrambi" (art. 337-ter, comma 1 c.c.), a conferma della prospettiva ricostruttiva sopra delineata. Parimenti, l'eventuale violazione (tra gli

5 Richiama, da ultimo, la questione BASINI, G.F.: "I doveri verso i figli", in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da G. BONILINI), I, *Famiglia e matrimonio*, Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2016, p. 917 ss., che riporta al riguardo i contrapposti orientamenti.

6 Rileva BIANCA, C.M., *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*⁶, Giuffrè, Milano, 2017, p. 49, che, pur trattandosi di un dovere che grava in generale sui genitori (a fronte dunque del corrispondente diritto del figlio ex art. 315-bis c.c.), "in quanto i genitori sono uniti in matrimonio, tale dovere diviene anche uno dei doveri matrimoniali".

7 AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 66.

altri) del dovere di educazione dei genitori verso la prole, oltre a trovare sanzione nelle misure tipiche del diritto di famiglia, può integrare, secondo una certa ricostruzione, gli estremi dell'illecito civile, nella misura in cui cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti (come è nel caso di specie), dando così luogo a un'autonoma azione diretta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.⁸, quantunque in senso diverso si sia piuttosto rappresentata la configurabilità di una vera e propria ipotesi responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.⁹.

Prescindendo, pertanto, da una dettagliata analisi delle questioni poste da ciascuno dei richiamati articolati normativi¹⁰, si vuole in questa sede porre l'attenzione su ciò che forma oggetto di disciplina da parte del legislatore, non tanto sul versante patrimoniale, quanto piuttosto su quello più strettamente personale, che (peraltro) può non essere scevro da riflessi di ordine economico¹¹. Più in particolare, l'attenzione sarà dedicata a uno dei profili oggetto di puntuale indicazione normativa, ossia quello relativo al dovere dei genitori di educare i figli (art. 147 c.c.) e, corrispondentemente, al diritto di questi ultimi di essere educati dai primi (art. 315-bis, comma 1 c.c.), in linea, ovviamente, con quanto disposto in Costituzione (art. 30, comma 1)¹². L'assetto normativo così indagato consentirà, altresì, di porre l'accento su uno dei profili oggi più discussi, in disparte l'aspetto del possibile conflitto tra i genitori e tra questi ultimi e i figli in ordine alle scelte giustamente definite di natura assiologica¹³, ossia i tratti della responsabilità dei genitori, ritenuti inadempienti al proprio (doveroso) compito educativo, per il

- 8 In questi termini, in giurisprudenza, Cass., 10 aprile 2012, n. 5652, *Giur. it.*, 2013, p. 43, con nota di MALAVENDA, G.: "Responsabilità dei genitori per violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli naturali non riconosciuti"; la possibile lesione di diritti fondamentali è prospettata, in dottrina, da ZATTI, P.: "I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi", in *Trattato di diritto privato*² (diretto da P. RESCIGNO), 3, Utet, Torino, 1996, p. 75 ss. e spec. p. 77 s., a proposito del pregiudizio arrecato al minore da una condotta non orientata da parte del genitore al rispetto della previsione dell'art. 147 c.c.
- 9 In tal senso, richiamando il dibattito sul punto, SCAGLIONE, F.: "Violazione degli obblighi familiari e illecito endofamiliare", in A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*², in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 603 ss. e, *ivi*, per le indicazioni bibliografiche, nt. 65 (a p. 605 s.), atteso il carattere irrelato e conformato (essenzialmente dalla condotta sia del genitore sia del figlio) dei diritti di quest'ultimo (e, dunque, anche di quello all'educazione), "in ragione del loro comunque e coesistente substrato affettivo" (p. 606).
- 10 Si segnala, tra quelli maggiormente indagati anche in ragione del tipo di problemi posti, il tema del mantenimento del figlio.
- 11 È questo il caso del rapporto con la previsione dell'art. 2048 c.c., su cui si avrà modo di riflettere nel prosieguo della trattazione. Sugli ordini di problemi in tema di responsabilità nell'ambito delle relazioni familiari, di recente, FAVILLI, C.: *La responsabilità adeguata alla famiglia*, Giappichelli, Torino, 2015; in precedenza, con specifico riguardo al rapporto coniugale, NICOLUSSI, A.: "Obblighi familiari di protezione e responsabilità", *Europa dir. priv.*, 2008, p. 929 ss.; DI ROSA, G.: "Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno", in *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato* (a cura di M. MAUGERI e A. ZOPPINI), Il Mulino, Bologna, 2009, p. 407 ss.; da ultimo MAUCERI, T.: "Risarcimento del danno e violazione del dovere di fedeltà coniugale", *Oss. dir. civ. comm.*, 2017, p. 439 ss.
- 12 Al riguardo RUSCONI, C.: "Educazione dei figli e responsabilità genitoriale. L'itinerario del diritto italiano", *Ephemerides iuris canonici*, 2021, p. 77, giustamente evidenzia che "Nella prospettiva del diritto civile, l'educazione della prole risulta così indubbiamente un elemento essenziale della relazione tra genitori e figli".
- 13 In termini PARADISO, M.: *I rapporti personali tra coniugi*², in *Il codice civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Artt. 143-148, Giuffrè, Milano, 2012, sub art. 147, p. 321 ss.

danno cagionato dagli atti illeciti dei figli minori (capaci di intendere e di volere) che coabitano (art. 2048 c.c.).

III. RUOLO GENITORIALE E RESPONSABILITÀ EDUCATIVA NELLA DIMENSIONE VALORIALE DELL'ESSERE PERSONA.

A fronte del dato normativo di riferimento ora richiamato non può tuttavia sottacersi l'importanza di talune preliminari considerazioni di ordine non giuridico, da tenere nel debito conto nella disamina delle questioni di carattere più squisitamente tecnico, anche rispetto alla relativa incidenza in ordine alle scelte (pregresse e attuali) del legislatore (operate, rispettivamente, nel 1942, nel 1975 e nel 2012-2013). È infatti indubbio che il modo di intendere il rapporto tra genitori e figli, nella comune coscienza sociale e rispetto alla evoluzione dei costumi, ha avuto e continua ovviamente ad avere inevitabili riflessi sulla predisposizione delle relative regole giuridiche di disciplina¹⁴. In ogni caso si proveranno qui a rappresentare alcuni tratti deputati a tradurre una prospettiva strettamente intrecciata con gli aspetti giuridici, assumendo una dimensione costitutiva in ordine alla peculiare irripetibilità di ogni essere umano in quanto persona, secondo peraltro quanto indicato dallo stesso legislatore costituzionale in ordine all'accentuazione, al valore preminente, all'accresciuta dignità che riceve lo svolgimento della persona¹⁵. La stessa impostazione del codice civile, proprio con riferimento al sistema del diritto di famiglia, mostra questo progressivo adeguamento, operato attraverso le introdotte riforme, a cui in precedenza si è già fatto cenno e che ha direttamente interessato il complessivo contesto delle relazioni familiari (sia sul versante dei rapporti genitoriali, sia sul versante della filiazione, sia, infine, sul versante delle forme affettive giuridicamente rilevanti)¹⁶.

Il tema dell'educazione pone ovviamente diverse questioni e può essere affrontato sotto molteplici aspetti, a partire dalla relativa terminologia, deputata a spiegarne il significato (che cosa è); per poi passare alla corrispondente attuazione, rispetto dunque al modo attraverso cui essa può darsi (come); e giungere, infine, ai risultati ai quali essa tende in relazione alle motivazioni della sua necessità (perché e con quali fini). Al riguardo possono assumersi come oggetto di riflessione talune considerazioni, che si pongono su un piano differente dal diritto positivo, per poi operare un raffronto con la dimensione giuridica. Metaforicamente, ma neanche troppo, è possibile anzitutto richiamare due celebri citazioni per rendere la misura di un certo tipo di approccio allorché si affronta un ambito così complesso e

¹⁴ Al riguardo, per un accurato quadro ricostruttivo, RUSCELLO, F.: *La potestà dei genitori, in Il codice civile. Commentario* (diretto da P. SCHLESINGER), Artt. 315-319, Giuffrè, Milano, 1996, p. I ss.

¹⁵ Lo rileva, ma non è voce affatto isolata, RESCIGNO, P.: "Introduzione", in *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), I, Utet, Torino, 1991 (rist.), p. 44.

¹⁶ Per una articolata disamina dei mutamenti intervenuti, da ultimo, GORGONI, A.: *Famiglie e minore età: dall'atto al rapporto*, Giappichelli, Torino, 2021.

articolato: “Un cervello ben formato sarà sempre un cervello ben fornito” e “Lo spirito non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere”¹⁷. Si vedrà nel prosieguo, infatti, che la prospettiva suggerita da quanto ora riportato traduce l'appropriato modo di considerare ognuno dei protagonisti del processo educativo rispetto al ruolo che a ciascuno compete. Da un lato, infatti, i genitori, a cui già spetta naturalmente la responsabilità nei confronti del figlio e, dunque, la relativa funzione educativa nei confronti di questi, che ne è il relativo destinatario¹⁸; dall'altro, il figlio, che cresce e si forma (deve crescere e deve formarsi) come persona, in un graduale percorso di acquisizione della necessaria autonomia decisionale che ne rappresenta il modo di essere e di comportarsi. Tra le due componenti soggettive (genitori e figlio) si instaura la relazione educativa, ossia un vero e proprio rapporto che deve assumere come coordinate di riferimento (adattabili in ragione dell'età del figlio), per un verso, la conduzione, cioè una guida, e, per altro verso, una certa direzione, cioè una meta (sia pure non rigidamente predeterminata ma comunque dotata di una concretezza sperimentabile), in ragione di un progetto educativo che certo non può essere neutro e che, ovviamente, non può prescindere dalla irripetibile singolarità di ciascuno. Con riguardo, in particolare, a quest'ultima indicazione se può essere pur vero che “non risulta concretamente utilizzabile la proposizione che vuole l'educazione finalizzata allo sviluppo della personalità”¹⁹, attesa la assoluta genericità di tale formula, è altrettanto vero, come opportunamente evidenziato dalla dottrina ora riferita, che “Non esiste uno sviluppo anodino della personalità, una capacità critica senza metri di giudizio che, necessariamente, ne escludono altri, né una maturità senza valori (...). Non esiste, in altri termini, una mera tecnica, un'arte *neutrale* dell'educazione che consenta allo stesso educatore di sottrarsi a una scelta”²⁰.

Genitorialità e filiazione costituiscono dunque elementi indefettibili di un complesso sistema degli affetti²¹ che si presenta con tratti di biunivocità, nel senso

17 Le espressioni riportate sono, rispettivamente, di Gaetano Salvemini e di Plutarco e sono tratte da VALLI, A.M.-CAMMELLI, S.: *Formato famiglia. Educare i figli alla sessualità. Papà & mamma raccontano*, Ares, Milano, 1994, p. 5.

18 Su tale figura, rispetto al relativo significato giuridico e ai rapporti con la filiazione, nella appropriata valorizzazione, costituzionalmente fondata, della dimensione personale, NICOLUSSI, A.: “Genitorialità”, in *Enc. giur. Treccani, Appendice*, IX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, p. 563 ss.

19 PARADISO, M.: *I rapporti personali tra coniugi*, cit., sub art. 147, p. 304.

20 PARADISO, M.: *I rapporti personali tra coniugi*, cit., sub art. 147, p. 305, che peraltro altresì rileva, nella medesima direzione, come non sia possibile una educazione neutra, senza valori, secondo cioè una impostazione “non diversa, nella sostanza, da quella che riconosce connaturato all'educazione un *minimo etico*: a tale risultato sembra qui di poter pervenire indirettamente, come conseguenza certo di una scelta di valori, ma in modo più coerente (...) ai bisogni reali di un soggetto in via di formazione” (p. 307, nt. 57); di minimo etico imprescindibile per una convivenza civile discute GORGONI, A.: *Famiglie e minore età*, cit., p. 325.

21 Sui bisogni essenziali di un figlio (così come di un genitore e, quindi, di un adulto), tra cui quello fondamentale delle relazioni piene di amore, SONET, D.: *L'arte di essere genitori e nonni*, Elliedici, Torino, 2005, (traduzione di M. PATARINO), p. 58 ss. e spec. p. 64 ss.; al riguardo può rilevarsi che mentre l'amore materno viene percepito come un regalo (del tutto naturale e fisiologico), quello paterno viene percepito come un valore che deve essere meritato ed è dunque motivo di progresso nello stesso bambino, mantenendosi, sia pure attraverso forme e dinamiche differenti, durante l'intero percorso di crescita.

che il relativo nucleo di appartenenza si caratterizza per le profonde relazioni che in esso si determinano, innanzitutto al proprio interno tra i rispettivi componenti, ma anche, all'esterno, in ordine ai rapporti con la società²². Al riguardo, infatti, se alla famiglia "è stato affidato da ogni società il compito di (...) nutrire e nello stesso tempo acculturare il bambino e strutturare lo sviluppo della sua personalità"²³, è altrettanto indubbio che i messaggi forniti dalla società hanno un'incidenza non indifferente sul modo di operare e di porsi della famiglia medesima, talora finendo con l'appiattirla²⁴. La insostituibile funzione dell'istituzione familiare²⁵, quale "fenomeno universale perché (...) correlato essenziale della costituzione biologica dell'uomo e (...) istituzione di base che permette la sopravvivenza umana aumentandone le innate capacità adattive"²⁶, appare allora diretta a formare "la primissima e la più persistente influenza che abbraccia l'infante ancora non formato e il bambino piccolo per il quale i modi dei genitori e della famiglia sono il modo di vita, il solo che conosce"²⁷, a cui, nel tempo, si aggiungerà la graduale avvertenza e progressiva conoscenza del mondo esterno. Per converso, la relazione educativa si presenta quale rapporto propriamente "a due dove chi educa e chi è educato non sono distinguibili, e addirittura si possono cambiare i termini, anche se non i ruoli, che devono invece restare ben differenziati: semplicemente, talora il figlio apprende dal padre e talora il padre impara dal figlio e quindi ne viene educato"²⁸. Il rilievo per cui le indicazioni e le sollecitazioni che provengono dall'educando costituiscono linfa vitale del processo educativo viene, del resto, collegato alla stessa etimologia del termine educazione (*educare*, ossia far crescere ed *educere*, ossia trarre fuori).

Nella misura in cui l'educazione costituisce (deve costituire), comunque, un processo di miglioramento personale, la relativa realizzazione deve avvenire rispettando il modo di essere di ciascuno, in contrapposizione (quale vero e

22 Per alcune, brevi riflessioni sul ruolo dell'individuo all'interno del nucleo familiare e sui rapporti tra i relativi componenti si rinvia a DI ROSA, G.: "Relazioni familiari e sviluppo della persona", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, II, p. 643 ss.

23 LIDZ, T.: *La persona umana. Suo sviluppo attraverso il ciclo della vita*, Astrolabio, Roma, 1971 (traduzione di F. CARDELLI), p. 64.

24 Lo rileva PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*⁴, III, *Situazioni soggettive*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2020, p. 166, rimarcando l'opera (non virtuosa) dei canali e delle tecniche di informazione, diretta per lo più a sensibilizzare persone e famiglie "a valori effimeri condizionanti lo sviluppo della persona e la sua formazione".

25 Sulla riconquista da parte della famiglia di centralità e di importanza ZANNIELLO, G.: "La formazione dei genitori: il ruolo delle associazioni e dell'Università", in *Ricerca pedagogica ed educazione familiare*, Scritti in onore di Norberto Galli (a cura di L. PATI), Vita e pensiero, Milano, 2003, p. 605 ss., evidenziando il ruolo decisivo avuto dall'associazionismo familiare negli ultimi trenta anni in Italia rispetto alla formazione pedagogica dei genitori.

26 LIDZ, T.: *La persona umana*, cit., p. 64; il rilievo appare in linea con la dimensione, per così dire ontologica, del nucleo familiare, avvertendosi da ISAACS, D.: *L'educazione delle qualità umane*, II, Le Monnier, Firenze, 1982, p. 9, che "la famiglia, in quanto organizzazione naturale, non è un'organizzazione culturale e pertanto impiega, nel processo di miglioramento dei suoi componenti, un sistema che dipende dalle caratteristiche della sua organizzazione, ossia dal fatto che essa è un'organizzazione naturale".

27 LIDZ, T.: *La persona umana*, cit., p. 65.

28 ANDREOLI, V.: *Lettera ad un adolescente*, Rizzoli, Milano, 2004, p. 20.

proprio atto di ribellione) alla manipolazione come processo di riduzionismo dell'essere umano, dunque contro il manipolare e l'essere manipolati. Tale rilievo apre la strada alla comprensione dei tratti modali e degli obiettivi del processo educativo. Al riguardo, se l'attività educativa appare funzionale (ma si potrebbe anche dire necessitata) a far comprendere come scoprire e perfezionare valori, definibili tali (nonostante spesso si abusi del termine, senza averne una chiara e reale consapevolezza contenutistica) in quanto essi consentono la piena realizzazione dell'essere persona secondo la dignità umana, tale percorso di svolgimento implica che la progressiva acquisizione della conoscenza della realtà circostante opera attraverso un costante confronto con la propria individualità in formazione²⁹. Un percorso circolare, dunque, rispetto al quale, nel momento in cui si tratta di rendersi operativi, occorre tenere conto da parte dei genitori che ogni figlio è diverso dall'altro, evitando pertanto il frequente processo di indebita standardizzazione delle modalità educative. In questo contesto, piuttosto, la parola d'ordine dovrebbe essere flessibilità, ossia cura e attenzione personalizzate in ragione della specificità (e diversità) di ciascun figlio. La migliore direzione, probabilmente, è quella di educare, anzitutto, attraverso l'esempio e, quindi, il personale sforzo di miglioramento³⁰. Se, per essere più concreti, l'obiettivo è quello, in sé oggettivamente valido, della crescita nella capacità relazionale e dialettica, è evidente che in primo luogo i genitori (tra di loro e con gli altri, i figli anzitutto) devono imparare a dialogare, senza prese di posizioni aprioristiche anche quando sono in discussione tematiche di interesse fondamentale, rispetto alle quali l'età del figlio consente e, anzi, implica la necessità di un tale modo di procedere; dialogare, infatti, non significa scendere a compromessi (nel senso deteriore del termine) ma difendere e sostenere, motivando, determinate scelte.

La rappresentazione fornita, secondo un approccio squisitamente antropologico, deputato cioè ad assumere come termine di riferimento la dimensione della persona come valore in sé, consente adesso di operare il preannunciato confronto con il corrispondente piano normativo. In merito può ritenersi che alcuni punti fermi (ora richiamati) dell'odierno sviluppo della scienza pedagogica siano stati tenuti presenti dal legislatore, in particolare nel percorso che ha condotto alla riforma del diritto di famiglia del 1975 e a quella, segnatamente in materia di filiazione, del 2012-2013. Non vi è dubbio, infatti, che la originaria introduzione dell'art. 147 c.c. nel 1975, successivamente messo in correlazione con la recente previsione dell'introdotta art. 315-bis c.c. nel 2012, in un contesto connotato dalla sostituzione (una volta soppressa la patria potestà) della potestà dei genitori con la responsabilità genitoriale di cui all'attuale art. 316 c.c. nel 2013, indica una chiara

29 Segnala la necessaria acquisizione da parte del minore della coscienza critica di se stesso e della conoscenza problematica del mondo GENNARI, G.: *Trattato di pedagogia generale*³, Bompiani, Milano, 2009, p. 47 s.

30 Come correttamente rilevato da PARADISO, M.: *I rapporti personali tra coniugi*, cit., sub art. 147, p. 301 s., "la vera forza trainante dell'attività educativa va individuata nell'esempio offerto dai genitori e nella coerenza mostrata tra i comportamenti richiesti al minore e l'atteggiarsi concreto della loro vita".

avvertenza di alcuni profili del tema educativo assolutamente in linea con quanto (sia pure rapidamente) già rappresentato. In particolare, infatti, allorché si dispone l'obbligo dei coniugi di educare "i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis" (art. 147 c.c.), altro non si fa, anche se si guarda al correlativo diritto dei figli in tal senso (ossia nella prospettiva fornita dall'art. 315-bis c.c.), che coniugare quei tratti ricostruttivi del processo educativo in precedenza evidenziati. Da un lato, infatti, i genitori, nell'adempimento di tale obbligo, devono essere guidati dalla bussola dei valori fondativi espressi nella carta costituzionale³¹, in una relazione che si connota, dall'altro, per la acquisita (e accresciuta) rilevanza, normativamente fondata, della personalità del minore³², traducendosi, durante la crescita, nel carattere progressivamente sempre più attivo quanto al rapporto con i genitori³³.

Quanto a quest'ultimo aspetto è noto il dibattito che, prendendo le mosse dalla già rilevata autonomia del minore nelle decisioni che lo riguardano³⁴, ha coinvolto talune categorie tradizionali del diritto privato: da un lato, l'istituto della capacità giuridica (il cui acquisto è collegato all'evento della nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1 c.c.); dall'altro, l'istituto della capacità (legale) di agire (che si consegue al raggiungimento della maggiore età, fissata oggi a diciotto anni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 1 c.c.)³⁵. La regolamentazione generale contenuta nella riforma

- 31 Si tratta di rilievo diffuso, per il cui richiamo, da ultimo e tra gli altri, SCAGLIONE, F.: "Situazione giuridiche soggettive e capacità", in A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*², in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 554 s.; GORGONI, A.; *Famiglie e minore età*, cit., p. 325 s., individuando nel rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili del figlio uno dei doveri che conformano l'operato educativo dei genitori (si pensi al tema della trasmissione di una certa fede religiosa). In precedenza, per una accurata disamina dei rapporti tra funzione educativa, rispetto della personalità dei figli e autonomia del minore, PARADISO, M.: *I rapporti personali tra coniugi*, cit., sub art. 147, p. 309 ss.; altresì SESTA, M.: "La filiazione", in *Filiazione, adozione, alimenti* (a cura di T. AULETTA), IV, in *Trattato di diritto privato* (diretto da M. BESSONE), IV, *Il diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 52 ss.
- 32 Tra diversi, da ultimo, RUSCONI, C.: "Educazione dei figli e responsabilità genitoriale", cit., p. 91 ss., muovendo dalla prospettata riduzione teologica dell'art. 2 c.c., con l'avvertenza, tuttavia, che ciò "introduce (...) un elemento di potenziale problematicità nell'esercizio della funzione educativa, soprattutto in una società frammentata eticamente" (p. 93), potendosi dar vita cioè a nuove forme di conflittualità familiare tra genitori e figli.
- 33 Lo rileva, quale aspetto decisivo dell'educazione, GORGONI, A.: *Famiglie e minore età*, cit., p. 325; di continua interazione tra genitori e figli, per la cura e l'educazione del minore, discute SCAGLIONE, F.: "Situazione giuridiche soggettive e capacità", cit., p. 552 ss., richiamando al riguardo il dato normativo tedesco; già in precedenza, autorevolmente, ZATTI, P.: "Rapporto educativo e intervento del giudice", in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società* (a cura di M. DE CRISTOFARO e A. BELVEDERE), Giuffrè, Milano, 1980, p. 254 ss.; BUSNELLI, F.D.: "Capacità e incapacità di agire del minore", *Dir. famiglia*, 1982, p. 57.
- 34 In merito, senza alcuna pretesa di completezza, già STANZIONE, P.: *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1975; GIARDINA, F.: *La condizione giuridica del minore*, Giuffrè, Milano, 1984; PALMERI, G.: *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Jovene, Napoli, 1994; da ultimo SENIGAGLIA, R.: *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Giappichelli, Torino, 2020.
- 35 Di recente, sul tema, BALLARANI, G.: *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 5 ss. e spec. p. 38 ss.; criticamente anche RECINTO, G.: "Responsabilità genitoriale e rapporti di filiazione tra scelte legislative, indicazioni giurisprudenziali e contesto europeo", *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 895 ss. e spec. p. 918, con riferimento alle tradizionali categorie della capacità giuridica e della capacità di agire, in ragione della riportata frattura tra il momento della titolarità dei diritti e quello del corrispondente esercizio, che si traduce in un aprioristico giudizio sulla (ritenuta) maggiore rispondenza di ciò all'interesse della persona *in fieri*; da ultimo, in maniera articolata e approfondita, SENIGAGLIA, R.: "«Consenso libero e informato» del minore tra capacità e identità", *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1318 ss.

della filiazione, pur senza formalmente mettere in discussione i dati normativi ora richiamati, esprime un mutato assetto, individuando nella concreta capacità di discernimento del minore di età il criterio determinativo della rilevanza della volontà nel processo di autovalutazione del proprio interesse (in particolare) nelle situazioni di natura esistenziale³⁶. In questa direzione significativo tratto di indirizzo è quanto contenuto proprio nell'art. 315-bis c.c., ai sensi del cui comma 3 "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano". Si tratta di un principio del quale, peraltro, non mancano né specifiche, precedenti anticipazioni né puntuali, successive applicazioni. Il riferimento è, quanto alle prime, alle previsioni degli artt. 4 e 10 legge 4 maggio 1983, n. 184, recante diritto del minore ad una famiglia, con riguardo, rispettivamente, alla procedura di affidamento del minore e all'adozione³⁷; quanto alle seconde, può richiamarsi quanto disposto, rispettivamente in termini generali e nei confronti in particolare del minore di età, dagli artt. 1 e 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento³⁸.

IV. INADEMPIMENTO DEL PRECETTO EDUCATIVO E RESPONSABILITÀ DEI GENITORI PER IL FATTO ILLECITO DEL FIGLIO MINORE DI ETÀ.

L'individuata funzione educativa dei genitori, comunque inquadrabile nella logica della promozione della persona, rinvia una particolare regola di responsabilità,

36 Al riguardo AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 399, richiama la diffusa interpretazione (che incontra peraltro decise resistenze) secondo la quale "le scelte fondamentali di vita passano al minore quando egli raggiunge la maturità necessaria per compierle personalmente (situazione da valutarsi caso per caso) in quanto la responsabilità genitoriale è volta ad ovviare ad una situazione di inferiorità dovuta ad immaturità del minore; ne risulta consequenziale che i poteri ad essa inerenti vadano estinguendosi o modificandosi man mano che il minore è in grado di decidere personalmente"; sulla portata dirompente del rilievo assunto dalla capacità di discernimento del minore, in precedenza, GIARDINA, F.: "L'accesso del soggetto alla dinamica dei fenomeni giuridici", in *Persona e soggetto. Il soggetto come fattispecie della persona* (a cura di F. TESCIONE), Atti del Convegno del 7-8 ottobre 2008 - S. Trada (Reggio Calabria), Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2010, p. 54 ss.

37 Può rinviarsi sul punto a MANTOVANI, M.: "Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una famiglia", in *Comm. cod. civ.* (diretto da E. GABRIELLI), *Della famiglia*² (a cura di G. DI ROSA), *Leggi complementari*, Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2018, sub art. 4, p. 556 s.

38 Il dato normativo richiamato è stato oggetto, con specifico riferimento alla soluzione adottata nei confronti del minore di età, di talune critiche. Si è infatti rilevato che, a fronte del richiesto consenso al trattamento sanitario da parte della persona interessata (art. 1, comma 1 l. n. 219/2017), così come pure per il rifiuto o la successiva revoca del consenso prestato (art. 1, comma 5 l. n. 219/2017), tali decisioni, pur dovendosi tenere conto della volontà del minore, sono state affidate (almeno formalmente) agli esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore (art. 3, comma 2 l. n. 219/2017). Il riferimento è alla posizione di PICCINNI, M.: "Prendere sul serio il problema della "capacità" del paziente dopo la l. n. 219/2017", *Resp. med.*, 2018, p. 251, che contesta il permanente utilizzo delle "tradizionali categorie generali e astratte – come quella della *capacità di agire* e della (*in*)*capacità* di intendere e di volere – giustapponendole a quelle di più recente emersione (...) della *capacità di discernimento* o di *autodeterminazione* (...) senza preoccuparsi di coordinarle in una rinnovata visione di insieme"; altresì, diffusamente, SENIGAGLIA, R.: "«Consenso libero e informato»", cit., p. 1318 ss. Per un possibile tentativo di composizione si rinvia a DI ROSA, G.: "Il minore e la salute", in *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile* (a cura di R. SENIGAGLIA), Pacini, Pisa, 2019, p. 106 ss. e spec. p. 111 ss.

strettamente correlata al loro ruolo e ai relativi doveri nei confronti dei figli, nella previsione dell'art. 2048 c.c., ai sensi del cui comma 1 "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che coabitano con essi"; la statuita responsabilità, secondo il successivo comma 3, può essere esclusa solo ove gli stessi provino "di non aver potuto impedire il fatto". La disposizione in esame trova applicazione nell'ipotesi specifica di illecito da parte dei figli minori capaci di intendere e di volere (solidalmente responsabili con i genitori, anch'essi tra di loro solidamente obbligati), altrimenti risultando applicabile la regola generale, immediatamente precedente, contenuta nell'art. 2047 c.c., concernente per l'appunto il danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (rispetto a cui è indicato come responsabile, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto, chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace). Essa, a differenza proprio del richiamato art. 2047 c.c. (nuovo rispetto al previgente codice civile del 1865), non costituisce una novità legislativa, essendo ricalcata in gran parte (sia pure con talune non indifferenti modifiche) sul modello dell'art. 1153 c.c. del 1865³⁹.

Si tratta di una fattispecie assai discussa, a partire dalla contrapposizione tra la ricostruzione in termini di presunzione di colpa⁴⁰ e la ritenuta responsabilità presunta, nel senso che "la norma canalizza la responsabilità su soggetti predeterminati, indipendentemente dalla loro colpa, in quanto l'effetto della presunzione – nel caso – è appunto quello di dispensare da qualunque prova il danneggiato, a favore del quale la presunzione è prevista (art. 2728, 1° comma c.c.)"⁴¹. Parimenti, il prospettato inquadramento come ipotesi di responsabilità per fatto altrui⁴² viene fronteggiato, muovendo dalla formulazione letterale del dettato normativo, che consente di provare l'assenza di colpa dei genitori, dalla riconduzione al modello della responsabilità diretta o per fatto proprio⁴³. Ora, anche aderendo alla teoria della combinazione complessa di responsabilità soggettiva e oggettiva, tradizionalmente ricompresa nella responsabilità indiretta⁴⁴,

39 Indicazioni in tal senso in DE CUPIS, A.: "Dei fatti illeciti", in *Comm. cod. civ.* (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), *Delle obbligazioni, Artt. 1992-2059*, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1957, sub art. 2048, p. 321 ss.; altresì COMPORTI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, in *Il codice civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Artt. 2044-2048, Giuffrè, Milano, 2002, sub art. 2048, p. 203 ss.

40 Tra diversi DE CUPIS, A.: "Dei fatti illeciti", cit., sub art. 2048, p. 322; adde BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*², Giuffrè, Milano, 2012, p. 694.

41 COMPORTI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, cit., sub art. 2048, p. 210.

42 Per tale tesi BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 5, cit., p. 694.

43 Si tratta dell'orientamento sostenuto, tra gli altri, da DE CUPIS, A.: "Dei fatti illeciti", cit., sub art. 2048, p. 322; altresì COMPORTI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, cit., sub art. 2048, p. 211.

44 Questa la posizione di BARCELLONA, M.: *Trattato della responsabilità civile*, Utet-Wolters Kluwer, Torino, 2011, p. 242 ss. e spec. p. 246, nel quadro della ricostruzione dei criteri di ascrizione della responsabilità in capo a determinati soggetti (una volta risolto cioè il primo passaggio dell'imputazione del rischio) e, rispetto alla fattispecie in esame, secondo la modalità che determina il soggetto "in base ad una relazione qualificata con l'autore della condotta produttiva del rischio" (p. 245), ove si verifica che "l'apprezzamento della intollerabilità del rischio avvenga in concreto, ossia sulla base del giudizio di colpa e che, tuttavia, in sostituzione dell'autore incapace (art. 2047) o in aggiunta all'autore minore (art. 2048) o ad autori qualificati come domestici o commessi (art. 2049), la responsabilità sia ascritta ad un soggetto diverso con tali autori

appare tuttavia indubbio, in disparte ciò che si avrà meglio modo di precisare nel prosieguo in ordine al contenuto della prova liberatoria, che la responsabilità ascritta dall'art. 2048 c.c. ai genitori risulta in buona sostanza direttamente e propriamente collegata alla condotta alla quale gli stessi sono tenuti nei confronti dei figli in ragione del disposto sovraordinato dell'art. 30, comma 1 Cost. e delle previsioni ordinarie degli artt. 147 e 315-bis c.c.⁴⁵.

Pur tuttavia la prevista prova liberatoria, consistente per l'appunto nel provare da parte dei genitori di non aver potuto impedire il fatto (prova dunque negativa), è stata dalla giurisprudenza applicata in termini contenutisticamente diversi, richiedendosi cioè agli stessi di provare l'adempimento dei propri doveri educativi, anche rispetto al dovere di vigilanza sulla condotta e sui relativi comportamenti, nei confronti dei figli. L'orientamento è assai risalente⁴⁶ e risponde a una prospettiva che, oltre ad apparire distonica rispetto alla previsione di legge, mostra il fianco a diverse critiche se solo si prova a riflettere sull'attuale stato dell'arte delle relazioni tra genitori e figli, profondamente mutato e decisamente assai differente se confrontato con i modelli assunti a riferimento all'epoca dell'emanazione del codice civile, unitamente all'articolazione del criterio di valutazione della condotta dei genitori (nelle due forme della *culpa in vigilando* e *culpa in educando*)⁴⁷. Né, per la verità, risulta essere stato valorizzato, almeno in termini di concreta attuazione, il pur avvertito rapporto tra funzione educativa dei genitori e capacità di discernimento del minore, nel senso che "man mano che l'opera educatrice abbia (o non abbia) conseguito i propri progressivi risultati, consentendo al minore una sempre maggiore capacità di corretto inserimento nella vita di relazione, consono alla sua età ed al suo ambiente, si attenua (o meno) l'intensità del correlativo dovere del genitore di vigilare sulla sua condotta, permettendo di elargire al minore quei proporzionali maggiori gradi di libertà di movimento e di autodeterminazione di cui quello, per le sue attitudini ed abitudini e per l'affidabilità delle inclinazioni in precedenza manifestate, si sia reso meritevole"⁴⁸. Al riguardo, infatti, nonostante la già (risalente) prospettata relatività dell'obbligo di educazione

versi nella relazione qualificata, rispettivamente, del *sorvegliante* dell'art. 2047, dei *genitori, tutori, precettori e maestri d'arte* dell'art. 2048 e dei *padroni e committenti* dell'art. 2049" (p. 246).

- 45 Evidenzia la correlazione tra i doveri genitoriali e la responsabilità ex art. 2048 c.c. anche AMBANELLI, A.: "La responsabilità dei genitori per i danni cagionati a terzi dal figlio minore di età", in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da G. BONILINI), IV, *La filiazione e l'adozione*, Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2016, p. 4228.
- 46 Richiami alla giurisprudenza di merito e di legittimità del tempo in DE CUPIS, A.: "Dei fatti illeciti", cit., sub art. 2048, p. 325, nt. 3 e 4.
- 47 Invita a una riflessione di senso sulla indicata operatività applicativa della regola di legge RUSCONI, C.: "Educazione dei figli e responsabilità genitoriale", cit., p. 100 ss., in ordine sia alle due forme della *culpa* (nell'instaurata relazione tra vigilanza ed educazione) sia alla centralità della funzione educativa e alla avvertita necessità di migliorarne le condizioni di attuazione.
- 48 Cass., 30 ottobre 1984, n. 5564, *Foro it.*, 1985, I, c. 145 ss., con nota di PAGANELLI, M. riportata (senza richiamare la nota) da SCAGLIONE, F.: "Situazioni giuridiche soggettive e capacità", cit., p. 555 s., nt. 148 (a p. 556).

(e di vigilanza)⁴⁹, appare confermata la posizione dominante che, a fronte di quanto incombe sul danneggiato (il quale deve provare solamente che il fatto illecito sia stato commesso dal minore e il danno subito), onera i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, di provare di non avere potuto impedire il fatto nel senso di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c. e, in particolare, quello di educare la prole⁵⁰.

È pertanto indubbio che la stessa impostazione giurisprudenziale la quale desume dalle modalità del fatto illecito compiuto dal minore, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, la sostanziale inadeguatezza dell'educazione impartita (e della vigilanza esercitata) da parte dei genitori⁵¹, rende la relativa prova liberatoria contraria assai difficile, con il risultato della sostanziale rilevata assenza di "una valutazione realistica del fatto ai fini del giudizio finale, (...) concluso quasi sempre con l'affermazione della responsabilità dei genitori, ritenuti responsabili di aver omesso di fare quanto potevano o dovevano per l'educazione e/o la vigilanza del figlio"⁵². Ne deriva che il così introdotto principio *res ipsa loquitur*⁵³ e la sostanziale obliterazione della pur richiamata necessità di adeguare la prova liberatoria alla realtà sociale e familiare e alla posizione giuridica del minore⁵⁴ hanno di fatto determinato un'interpretazione anacronista e un'applicazione rigorosissima (ai limiti della responsabilità oggettiva⁵⁵) di una previsione normativa che, invece, può effettivamente mantenere un appropriato significato e un correlativo, sensato

49 Ne dà conto COMPORI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, cit., sub art. 2048, p. 246 ss., richiamando l'approvazione di Antonio Cicu a commento di una decisione in tal senso dei giudici di legittimità del tempo.

50 In tal senso Cass., 10 agosto 2004, n. 15419, *Rep. Foro it.*, 2004, *Responsabilità civile*, n. 258; in precedenza Cass., 6 dicembre 1986, n. 7247, *Rep. Foro it.*, 1986, *Responsabilità civile*, n. 116.

51 In questi termini Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322, *Famiglia dir.*, 2006, p. 135 ss., con nota di FACCI, G.: "La responsabilità dei genitori in caso di incidente stradale del figlio minore: per colpa od oggettiva?" e *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, p. 990 ss., con nota di QUARTICELLI, P.: "La prova liberatoria dei genitori responsabili per culpa in educando ed in vigilando del fatto illecito compiuto dal minore imputabile, ex art. 2048 cod. civ."; in senso conforme, in precedenza, Cass., 10 luglio 1998, n. 6741, *Danno resp.*, 1998, p. 1087 ss., con nota di DI CIOMMO, F.: "Minore "maleducato" e responsabilità dei genitori"; Cass., 7 agosto 2000, n. 10357, *Famiglia e dir.*, 2001, p. 512 ss., con nota di FINELLI, W.: "Ancora sulla responsabilità del genitore per i danni causati dal figlio minore"; Cass., 29 maggio 2001, n. 7270, *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 326 ss., con nota di SOLINAS, A.: "Responsabilità dei genitori per culpa in educando ed in vigilando. Criteri di determinazione".

52 COMPORI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, cit., sub art. 2048, p. 248 e, *ivi*, nt. 97.

53 Appropriatamente richiamato e chiaramente esplicitato al riguardo da COMPORI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, cit., sub art. 2048, p. 242 ss., che pure ne evidenzia la necessità di un attento ripensamento e di una migliore precisazione.

54 Secondo quanto già perspicuamente avvertito da PARDOLESI, R.: "Danni cagionati dai minori: pagano sempre i genitori?", *Famiglia e dir.*, 1997, p. 225, in ordine alla possibilità di adattamento della regola data alle mutate istanze socio-culturali, opportunamente ripreso e commentato da COMPORI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, cit., sub art. 2048, p. 246 ss.

55 Tale qualificazione, in termini propriamente oggettivi, è prospettata da TRIMARCHI, P.: *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*², Giuffrè, Milano, 2019, p. 126 e, *ivi*, nt. 5, alla luce dell'affermatosi orientamento giurisprudenziale, tuttavia biasimato perché "non tiene conto del fatto che, talvolta, a causa dell'indole del minore, e sempre a causa dell'inevitabile influenza dei mezzi di massa e dell'ambiente esterno alla famiglia, anche la migliore e più attenta educazione può non essere sufficiente a prevenire comportamenti illeciti; esso è evidentemente determinato dal sentimento che, anche indipendentemente da una colpa vera e propria del genitore, il danno debba essere subito da questo, piuttosto che dal terzo danneggiato".

ambito di operatività⁵⁶. Sarebbe allora proprio il caso di mettere di canto le incrostazioni derivanti, per un verso, da una evidente riscrittura non legislativa e, per altro verso, dalla mancata presa d'atto, sempre in sede giudiziale, del profondo mutamento dei rapporti tra genitori e figli, a partire (già rispetto alla riforma del 1975 e, a maggior ragione, quanto alle successive modifiche introdotte nel 2012-2013) dalla rivalutazione della personalità del minore e dell'ampliamento della sua sfera di libertà⁵⁷. In questa prospettiva rimane evidentemente centrale (e necessario) "il legame con l'art. 315 bis c.c., comma 1 c.c., in quanto la prova dell'impossibilità di evitare il fatto o quella di aver assunto accorgimenti preventivi sufficienti dovrà essere concretamente valutata in rapporto agli spazi di autonomia accordabili al minore nel caso specifico"⁵⁸.

56 In senso critico, altresì, MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Responsabilità civile e minore età*, Jovene, Napoli, 1994, p. 39 ss.; nonché MANTOVANI, M.: "La responsabilità dei genitori e dei tutori", in *Comm. cod. civ.* (diretto da E. GABRIELLI), *Dei fatti illeciti* (a cura di U. CARNEVALI), Artt. 2044-2059, Utet-Wolters Kluwer, Torino, 2011, sub art. 2048, p. 89 ss. e spec. p. 120 ss.

57 Lo rileva COMPORI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, cit., sub art. 2048, p. 253.

58 RUSCONI, C.: "Minore età e responsabilità dei genitori e degli insegnanti", *Jus civile*, 2014, p. 117 s.. ritenendo così possibile il fedele recupero della prova liberatoria, anche rispetto al ruolo genitoriale, attesa altresì la considerazione della regola di responsabilità in dipendenza di tale *status*, per come peraltro emerge dall'indagine compiuta sulle relative decisioni giudiziali da GUFFANI PESENTI, L.: "*Culpa in educando*, coabitazione e responsabilità civile per il fatto illecito del minore", *Europa dir. priv.*, 2020, p. 1006 ss., ricavandosi che, mentre la responsabilità per *culpa in vigilando* risulta fondata sul presupposto normativo della convivenza (del figlio minore con i genitori), la *culpa in educando* appare fondata sul solo *status* genitoriale, rispetto dunque al corrispondente obbligo educativo nei confronti dei figli.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme* (a cura di U. SALANITRO), Pacini, Pisa, 2019.

AA. VV., *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?* (a cura di U. SALANITRO), Pacini, Pisa, 2020.

AMAGLIANI, R.: "Unicità dello stato di figlio e rapporti di filiazione tra principi e regole", *Ord. intern. dir. umani*, 2020, p. 749 ss.

AMAGLIANI, R.: "Stato unico di figlio", in corso di pubblicazione in *Enc. dir., I Tematici - Famiglia* (diretto da F. MACARIO), Giuffrè, Milano, 2022.

AMBANELLI, A.: "La responsabilità dei genitori per i danni cagionati a terzi dal figlio minore di età", in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da G. BONILINI), IV, *La filiazione e l'adozione*, Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2016, p. 4228.

ANDREOLI, V.: *Lettera ad un adolescente*, Rizzoli, Milano, 2004.

AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*⁶, Giappichelli, Torino, 2022.

BALLARANI, G.: *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Giuffrè, Milano, 2008.

BARCELLONA, M.: *Trattato della responsabilità civile*, Utet-Wolters Kluwer, Torino, 2011.

BASINI, G.F.: "I doveri verso i figli", in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da G. BONILINI), I, *Famiglia e matrimonio*, Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2016, p. 917 ss.

BASINI, G.F.: "I diritti-doveri dei genitori e dei figli", in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da G. BONILINI), IV, *La filiazione e l'adozione*, Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2016, p. 4048.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*², Giuffrè, Milano, 2012.

BIANCA, C.M., *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*⁶, Giuffrè, Milano, 2017.

BUSNELLI, F.D.: "Capacità e incapacità di agire del minore", *Dir. famiglia*, 1982, p. 57.

CICERO, C.: *Filiazione (riforma della)*, in *Digesto, disc. priv. (sez. civ.), Aggiornamento*, X, diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2016, p. 287 ss.

COMPORI, M.: *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, in *Il codice civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELL), Artt. 2044-2048, Giuffrè, Milano, 2002, sub art. 2048, p. 203 ss.

DE CUPIS, A.: "Dei fatti illeciti", in *Comm. cod. civ.* (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), *Delle obbligazioni*, Artt. 1992-2059, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1957, sub art. 2048, p. 321 ss.

DI CIOMMO, F.: "Minore "maleducato" e responsabilità dei genitori", *Danno resp.*, 1998, p. 1087 ss.

DI ROSA, G.: "Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno", in *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato* (a cura di M. MAUGERI e A. ZOPPINI), Il Mulino, Bologna, 2009, p. 407 ss.

DI ROSA, G.: "Il minore e la salute", in *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile* (a cura di R. SENIGAGLIA), Pacini, Pisa, 2019, p. 106 ss.

DI ROSA, G.: "Relazioni familiari e sviluppo della persona", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, II, p. 643 ss.

FACCI, G.: "La responsabilità dei genitori in caso di incidente stradale del figlio minore: per colpa od oggettiva?", *Famiglia dir.*, 2006, p. 135 ss.

FAVILLI, C.: *La responsabilità adeguata alla famiglia*, Giappichelli, Torino, 2015.

FIGONE, A.: *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Giappichelli, Torino, 2014.

FINELLI, W.: "Ancora sulla responsabilità del genitore per i danni causati dal figlio minore", *Famiglia e dir.*, 2001, p. 512 ss.

GENNARI, G.: *Trattato di pedagogia generale*³, Bompiani, Milano, 2009.

GIACOBBE, E.: "Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma «Bianca»", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 821.

GIARDINA, F.: *La condizione giuridica del minore*, Giuffrè, Milano, 1984.

GIARDINA, F.: "L'accesso del soggetto alla dinamica dei fenomeni giuridici", in *Persona e soggetto. Il soggetto come fattispecie della persona* (a cura di F. TESCIONE), Atti del Convegno del 7-8 ottobre 2008 - S. Trada (Reggio Calabria), Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2010, p. 54 ss.

GIARDINA, F.: «Morte» della potestà e «capacità» del figlio”, *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1609 ss.

GORGONI, A.: *Famiglie e minore età: dall'atto al rapporto*, Giappichelli, Torino, 2021.

GUFFANI PESENTI, L.: “*Culpa in educando*, coabitazione e responsabilità civile per il fatto illecito del minore”, *Europa dir. priv.*, 2020, p. 1006 ss.

ISAACS, D.: *L'educazione delle qualità umane*, II, Le Monnier, Firenze, 1982.

LA ROSA, E.: “Responsabilità genitoriale”, in *Comm. cod. civ.* (diretto da E. GABRIELLI), *Della famiglia*², II (a cura di G. DI ROSA), Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2018, sub art. 316, p. 612 ss.

LIDZ, T.: *La persona umana. Suo sviluppo attraverso il ciclo della vita*, Astrolabio, Roma, 1971 (traduzione di F. CARDELLI).

MALAVENDA, G.: “Responsabilità dei genitori per violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli naturali non riconosciuti”, *Giur. it.*, 2013, p. 43.

MANTOVANI, M.: “La responsabilità dei genitori e dei tutori”, in *Comm. cod. civ.* (diretto da E. GABRIELLI), *Dei fatti illeciti* (a cura di U. CARNEVALI), Artt. 2044-2059, Utet-Wolters Kluwer, Torino, 2011, sub art. 2048, p. 89 ss.

MANTOVANI, M.: “Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una famiglia”, in *Comm. cod. civ.* (diretto da E. GABRIELLI), *Della famiglia*² (a cura di G. DI ROSA), *Leggi complementari*, Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2018, sub art. 4, p. 556 s.

MAUCERI, T.: “Risarcimento del danno e violazione del dovere di fedeltà coniugale”, *Oss. dir. civ. comm.*, 2017, p. 439 ss.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Responsabilità civile e minore età*, Jovene, Napoli, 1994.

NICOLUSSI, A.: “Obblighi familiari di protezione e responsabilità”, *Europa dir. priv.*, 2008, p. 929 ss.

NICOLUSSI, A.: “Genitorialità”, in *Enc. giur. Treccani, Appendice*, IX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, p. 563 ss.

PALMERI, G.: *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Jovene, Napoli, 1994.

PARADISO, M.; *I rapporti personali tra coniugi*², in *Il codice civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Artt. 143-148, Giuffrè, Milano, 2012, sub art. 147, p. 321 ss.

PARADISO, M.; "Lo statuto dei diritti del figlio tra interesse superiore della famiglia e riassetto del fenomeno familiare", *Famiglia*, 2016, p. 213 ss.

PARDOLESI, R.: "Danni cagionati dai minori: pagano sempre i genitori?", *Famiglia e dir.*, 1997, p. 225.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*⁴, III, *Situazioni soggettive*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2020, p. 166.

PICCINNI, M.: "Prendere sul serio il problema della "capacità" del paziente dopo la l. n. 219/2017", *Resp. med.*, 2018, p. 251.

QUARTICELLI, P.: "La prova liberatoria dei genitori responsabili per *culpa in educando* ed *in vigilando* del fatto illecito compiuto dal minore imputabile, ex art. 2048 cod. civ.", *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, p. 990 ss.

RESCIGNO, P.: "Introduzione", in *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), I, Utet, Torino, 1991 (rist.), p. 44.

RECINTO, G.: "Responsabilità genitoriale e rapporti di filiazione tra scelte legislative, indicazioni giurisprudenziali e contesto europeo", *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 895 ss.

ROMEO, F.: *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2018.

RUSCELLO, F.: *La potestà dei genitori*, in *Il codice civile. Commentario* (diretto da P. SCHLESINGER), Artt. 315-319, Giuffrè, Milano, 1996.

RUSCONI, C.: "Minore età e responsabilità dei genitori e degli insegnanti", *Jus civile*, 2014, p. 117 s.

RUSCONI, C.: "Educazione dei figli e responsabilità genitoriale. L'itinerario del diritto italiano", *Ephemerides iuris canonici*, 2021, p. 77.

SCAGLIONE, F.: "Situazione giuridiche soggettive e capacità", in A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*², in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 554 s.

SCAGLIONE, F.: "Violazione degli obblighi familiari e illecito endofamiliare", in A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*², in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 603 ss.

SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2013.

SENIGAGLIA, R.: "«Consenso libero e informato» del minore tra capacità e identità", *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1318 ss.

SENIGAGLIA, R.: *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Giappichelli, Torino, 2020.

SESTA, M.: "La filiazione", in *Filiazione, adozione, alimenti* (a cura di T. AULETTA), IV, in *Trattato di diritto privato* (diretto da M. BESSONE), IV, *Il diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 52 ss.

SOLINAS, A.: "Responsabilità dei genitori per *culpa in educando* ed in *vigilando*. Criteri di determinazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 326 ss.

SONET, D.: *L'arte di essere genitori e nonni*, Elledici, Torino, 2005 (traduzione di M. PATARINO).

STANZIONE, P.: *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1975.

TRIMARCHI, P.: *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*², Giuffrè, Milano, 2019.

VALLI, A.M.-CAMMELLI, S.: *Formato famiglia. Educare i figli alla sessualità. Papà & mamma raccontano*, Ares, Milano, 1994, p. 5.

ZANNIELLO, G.: "La formazione dei genitori: il ruolo delle associazioni e dell'Università", in *Ricerca pedagogica ed educazione familiare*, Scritti in onore di Norberto Galli (a cura di L. PATI), Vita e pensiero, Milano, 2003, p. 605 ss.

ZATTI, P.: "Rapporto educativo e intervento del giudice", in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società* (a cura di M. DE CRISTOFARO e A. BELVEDERE), Giuffrè, Milano, 1980, p. 254 ss.